

Contratto Integrativo Aziendale
in applicazione dell'art. 9 c. 5 lett. d) del C.C.N.L. 23/01/2024 Area Sanità
ad oggetto:

**“CRITERI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE DI CUI
 ALL'ART. 90 DEL C.C.N.L. AREA SANITÀ DEL 23/01/2024**

In data 7/08/2024, presso la sede legale dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 5, sita in Via Fazio n. 30,

acquisito - come da verbale n. 31 del 22-23/07/2024 conservato in atti - il parere favorevole del Collegio Sindacale in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria di cui all'art. 40 bis D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. sull'ipotesi di accordo integrativo “Criteri ripartizione del fondo di perequazione di cui all'art. 90 del C.C.N.L. Area Sanità del 23/01/2024” siglata il 10/07/2024,

la Delegazione trattante di Parte Pubblica e le Organizzazioni Sindacali dell'Area Sanità in sede di contrattazione integrativa sottoscrivono in via definitiva l'accordo di cui al testo allegato

PARTE PUBBLICA	PARTE SINDACALE
Il Direttore Amministrativo (Presidente) Dott.ssa Maria Alessandra MASSEI FIRMATO IN ORIGINALE	ANAAO ASSOMED FIRMATO IN ORIGINALE
Il Direttore Sanitario Dott.ssa Pamela MORELLI assente	CIMO FIRMATO IN ORIGINALE
Il Direttore Sociosanitario Dott.ssa Simonetta LUCARINI assente	FASSID FIRMATO IN ORIGINALE
Il Direttore S.C. Gestione Risorse Umane Dott.ssa Barbara GRAVERINI FIRMATO IN ORIGINALE	FP CGIL assente
	FVM FIRMATO IN ORIGINALE
	UIL FPL assente
	FEDERAZIONE CISL MEDICI assente
	FESMED
	AAROI EMAC FIRMATO IN ORIGINALE

Accordo integrativo aziendale:

CRITERI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE DI CUI ALL'ART. 90 DEL C.C.N.L. AREA SANITÀ DEL 23/01/2024

Vigente il C.C.N.L. 23/01/2024, applicabile al personale dell'Area Sanità di cui all'art. 2 comma 5 del C.C.N.Q. del 10/08/2022 sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva,

dato atto che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sopra richiamato ha vigenza normo economica per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2021 e che, giunto a scadenza, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non ne sia data formale e rituale disdetta da una delle Parti,

in data 10/07/2024 la Delegazione trattante di parte pubblica dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 e la Delegazione trattante di parte sindacale concordano sulla presente Ipotesi di Accordo Integrativo aziendale e procedono alla sua sottoscrizione in via provvisoria, per il successivo invio al Collegio Sindacale.

Premessa:

le Parti richiamano la seguente normativa ed indicazioni ARAN sulla materia oggetto della presente contrattazione integrativa:

- art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che prevede che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti (...)”*;
- art. 9 del C.C.N.L. Area Sanità siglato in data 23/01/2024 rubricato *“Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie”* che al comma 5 lett. d) prevede quale materia di contrattazione integrativa la definizione dei criteri generali per l'attribuzione ai Dirigenti interessati dei proventi dell'attività libero professionale intramuraria (ALPI);
- art. 5 comma 2 lett e) del il D.P.C.M. 27/03/2000 recante *“Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della Dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale”*, il quale sancisce che *“i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione, sono stabiliti in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro e alla contrattazione decentrata, garantendo, comunque, una percentuale pari al 5% della massa dei proventi dell'attività libero-professionale, al netto delle quote a favore dell'azienda, quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per quelle discipline*

mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria; analogo fondo è costituito per le restanti categorie”;

- art. 90 del C.C.N.L. Area Sanità siglato in data 23/01/2024 recante *“Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l’attribuzione dei proventi”* dell’ALPI, ed in particolare:
 - il comma 2 lett. i) che stabilisce che nella fissazione delle tariffe deve tenersi conto, tra le altre, di una quota da attribuire ai Dirigenti interessati come definito dalla contrattazione integrativa, e che alla ripartizione del Fondo previsto dal D.P.C.M. 27/03/2000 *“non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l’attività libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale”*,
 - il comma 3 secondo cui nella contrattazione integrativa devono essere definiti gli incentivi economici da attribuire al personale dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo – a valere sulle risorse derivanti dalle tariffe - che con la propria attività rende possibile l’organizzazione per l’esercizio della libera professione intramuraria.
- art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che preclude lo svolgimento di attività di consulenza al personale della Pubblica Amministrazione assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza; rientra pertanto nella preclusione lo svolgimento di attività libero professionale da parte dei Dirigenti delle Strutture del Dipartimento di Prevenzione con funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Orientamento applicativo ARAN “ASAN 114” secondo cui la sopra citata disposizione – che prevede la costituzione di due distinti Fondi (uno per le discipline mediche e veterinarie con limitata possibilità di esercizio di ALPI ed uno per le restanti categorie, da intendersi come i Dirigenti appartenenti alla ex Area III con riferimento alla Dirigenza Sanitaria) - è entrato in vigore in un periodo in cui il personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale era riconducibile a due Aree di contrattazione separate. Alla luce della mutata ripartizione del personale Dirigente del ruolo sanitario, ora unitaria, derivante dalla riorganizzazione dei comparti di contrattazione, ARAN precisa che anche i diversi istituti - tra i quali il fondo di perequazione - devono essere unificati;
- Orientamento applicativo ARAN “ASAN 76” secondo cui, poiché il ruolo sanitario è oggi unico per tutti i profili dirigenziali sanitari, *“il c.d. Fondo di perequazione (...) può intendersi come destinato anche ai Dirigenti delle Professioni Sanitarie ai quali (...) non è consentito lo svolgimento dell’attività libero professionale”*;

Dopo ampia ed approfondita discussione le Parti stabiliscono quanto segue:

ARTICOLO 1

Campo di applicazione

Le premesse si intendono richiamate e rappresentano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Integrativo, sottoscritto in applicazione dell’art. 9 e dell’art. 90 del C.C.N.L. Area Sanità del 23/01/2024.

Sono considerate Attività Libero Professionali Intramoenia (di seguito “ALPI”) tutte le attività previste dall’ art. 89 del citato C.C.N.L., nonché quelle di cui all’art. 91, fatta eccezione per quelle di cui al comma 6, nel caso in cui sia stato chiesto di considerare l’attività come obiettivo prestazionale incentivato.

ARTICOLO 2

Obblighi contributivi

L'indennità distribuita mediante suddivisione del fondo di perequazione - che non viene corrisposta in relazione all'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia ma rappresenta un compenso stabilito in sede di contrattazione integrativa aziendale - non rientrando tra le esclusioni tassativamente previste all'articolo 50 del T.U.I.R., costituisce reddito di lavoro dipendente ed in quanto tale è soggetta a contribuzione pensionistica INPS, ex Gestione INPDAP.

ARTICOLO 3

Utilizzo del Fondo

Il Fondo di Perequazione, alimentato dall'accantonamento annuo di una quota della massa dei proventi dell'ALPI (al netto delle quote per l'Azienda), ha finalità perequative nei confronti delle discipline mediche, veterinarie e sanitarie non mediche che sono impediti o hanno una limitata possibilità di esercizio della ALPI per esclusioni previste da disposizioni normative, come nel caso di esercizio di funzioni ispettive di vigilanza, controllo e polizia giudiziaria (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Poiché nella contabilità aziendale è previsto un accantonamento destinato al personale inquadrato nella Dirigenza Medica e Veterinaria ed uno relativo al personale della Dirigenza Sanitaria, in ossequio all'Orientamento ARAN richiamato nelle premesse i due accantonamenti saranno sommati prima di procedere alla ripartizione in favore dei beneficiari.

I beneficiari della ripartizione sono pertanto individuati nei Dirigenti cui si applica il CCNL Area Sanità assegnati alle seguenti articolazioni aziendali:

- Strutture del Dipartimento di Prevenzione,
- SS.CC. Distretti Sociosanitari 17/18/19,
- S.C. Direzione Medica di P.O.,
- S.C. Servizio prevenzione interna e Medicina preventiva,
- S.C. Governo clinico e Risk management,
- S.C. Professioni Sanitarie,
- S.C. Farmacia Territoriale,
- S.C. Anestesia e Rianimazione,
- S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza,
- S.S.D. Pronto Soccorso Sarzana,
- S.C. Fisica Sanitaria,
- S.C. Immunoematologia e Servizi trasfusionali.

A ciascun Dirigente Professionale, Tecnico ed Amministrativo è destinata una quota pari al 30% della quota media di perequazione spettante a ciascun Dirigente Medico/Sanitario.

I Dirigenti cui l'attività libero professionale è preclusa o limitata in ragione delle funzioni o attività svolte cessano di accedere al Fondo dal momento dell'eventuale assegnazione a diverso incarico che non comporti nessun tipo di limitazione.

Sono in ogni caso esclusi da ogni ripartizione del Fondo di Perequazione i Dirigenti:

- con rapporto di lavoro ad impegno orario ridotto,
- a rapporto di lavoro non esclusivo,
- che non abbiano raggiunto annualmente almeno il 70% degli obiettivi assegnati in sede di budget,

- che non abbiano assolto, nell'anno di riferimento, l'intero debito orario contrattualmente previsto;
- che a vario titolo abbiano percepito nel corso dell'anno di riferimento compensi di cui all'art. 89 ed all'art. 91 C.C.N.L. 23/01/2024 (con esclusione del comma 6 nel caso in cui sia stato chiesto di considerare l'attività come obiettivo prestazionale incentivato, ivi compresi i corrispettivi di cui all'art. 1 comma 526 e ss. Legge n. 145/2018 per certificazioni mediche rese per conto dell'INAIL), o fiscalmente equiparati, per importi superiori al seguente importo soglia: Euro 1.500,00.

Il Fondo di Perequazione dovrà essere ripartito fra gli aventi diritto in rapporto alla effettiva presenza in servizio su base annua.

Pertanto la cifra risultante dal calcolo applicato sarà decurtata in proporzione alle eventuali assenze effettuate, fatta eccezione per le ferie e i periodi di riposo biologico.

L'importo lordo della quota erogata ai beneficiari del presente accordo non potrà in ogni caso essere superiore ad Euro 2.500,00. Eventuali residui del Fondo di perequazione accantonato saranno destinati all'acquisto di attrezzature aziendali.

Atteso che le competenze spettanti ai destinatari del presente accordo non costituiscono retribuzione di prestazione lavorativa, bensì indennità economica compensativa di una limitazione di esercizio di attività libero-professionale, non opera il dettato di cui all'art. 7 c. 5 del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese"*. Conseguentemente, a fronte della erogazione delle quote, non è preteso alcun debito orario aggiuntivo non essendo previsto nelle specifiche norme in premessa richiamate.

ARTICOLO 4

Ammontare del Fondo e quota media annua

L'Azienda si impegna a rendere noto l'ammontare del Fondo di Perequazione a seguito della chiusura di ogni esercizio e della conseguente contabilizzazione a Bilancio orientativamente nel mese di maggio di ciascun anno. Tale ammontare sarà comunicato alle Organizzazioni Sindacali dell'Area Sanità titolari della contrattazione integrativa tramite apposita informativa, resa in maniera preventiva rispetto alla distribuzione delle quote.

L'Azienda si impegna altresì a rendere noto, contestualmente, l'ammontare delle "quote medie annue percepite" dai Dirigenti che espletano ALPI.

Per "quota media annua percepita" si intende la media matematica derivante dal totale dei compensi corrisposti ai Dirigenti, nell'anno di riferimento, a titolo di ALPI diviso per il numero dei Dirigenti Medici, Veterinari, Sanitari e delle Professioni Sanitarie.

ARTICOLO 5

Tempi di pagamento

L'Azienda si impegna a distribuire le quote spettanti ai destinatari del presente accordo - al lordo di oneri sociali a carico dell'Ente ed IRAP - di norma nella busta paga del mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento per la riscossione dei proventi. Con riferimento alla liquidazione del Fondo di Perequazione anno 2023, l'Azienda si impegna a provvedere nella prima busta paga utile successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, pertanto nel mese di luglio 2024.

ARTICOLO 6

Entrata in vigore

Gli effetti giuridici ed economici del presente Contratto Integrativo Aziendale decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione in via definitiva. Il Contratto, una volta sottoscritto in via definitiva, non necessita di ulteriori atti di recepimento ed è immediatamente esecutivo.

Il CIA conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di successivo contratto integrativo in materia, fatta salva la comunicazione scritta di volontà di disdetta o recesso.

L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutto il personale da parte dell'Azienda con idonee forme di pubblicità. Per tutto quanto non previsto dallo stesso, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e/o il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto,

La Delegazione trattante di parte datoriale:

Direttore Amministrativo (Presidente), Maria Alessandra MASSEI

FIRMATO IN ORIGINALE

Direttore Sanitario, Pamela MORELLI

FIRMATO IN ORIGINALE

Direttore Sociosanitario, Simonetta LUCARINI

FIRMATO IN ORIGINALE

Direttore S.C. Gestione Risorse Umane, Barbara GRAVERINI

FIRMATO IN ORIGINALE

La Delegazione trattante di parte sindacale:

ANAAO ASSOMED

FIRMATO IN ORIGINALE

Su delega di ANAAO, Luca Beatini

CIMO FESMED

FIRMATO IN ORIGINALE

Su delega di CIMO, Daniele Lazzini

AAROI EMAC

FIRMATO IN ORIGINALE

Simone Di Cianni

FASSID

FIRMATO IN ORIGINALE

Daniele Lazzini

FP CGIL

assente

FVM

FIRMATO IN ORIGINALE

Landucci Marco

UIL FPL

assente

FEDERAZ. CISL MEDICI

FIRMATO IN ORIGINALE

Luca Beatini